



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 31 Ottobre 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P. – Serie A - Serie B

1. Ricorso TORINO F.C. S.P.A.

avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Primavera" privo di spettatori, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n. 2 bis C.G.S., inflitta alla reclamante seguito gara Torino/Internazionale Milano del 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

2. Ricorso A.C. MILAN SPA

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 50.000,00;
- obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Secondo anello della Curva Sud" privi di spettatori,

inflitte alla reclamante seguito gara Milan/Udinese del 19.10.2013, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n. 2 bis C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

3. Ricorso con richiesta procedimento d'urgenza HELLAS VERONA F.C. S.P.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Moras Evangelos seguito gara Internazionale/Hellas Verona del 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)

4. Ricorso F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Belfodil Ishak seguito gara Internazionale/Hellas Verona del 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

La C.G.F., considerato che il comportamento dei tifosi dell'Inter e del Torino è stato valutato nella medesima sede ai fini della offensività, e che il relativo referto è stato sottoscritto soltanto da uno dei due collaboratori della Procura federale, sospeso il giudizio nel merito, dispone con ordinanza interlocutoria di verificare la effettiva portata, dimensione e percepibilità dei cori effettuati dai sostenitori del Torino nonchè ove erano posizionati i collaboratori della Procura Federale che hanno refertato

RESPINTO

La C.G.F., sentito l'Arbitro, **RESPINGE**

La C.G.F., sentito l'Arbitro, **RESPINGE**

